



TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Controversie di Lavoro e Previdenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GOP in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 1472 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2020 e vertente

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Gallelli Pasquale, giusta procura in calce al ricorso in opposizione;

ricorrente

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza sociale– in persona del l.r. *pro tempore*,
rappresentato e difeso dai procuratori, avv.ti Silvia Parisi, Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti, come in atti.;

resistente

provvedendo, all'udienza del 09.12.2022, sulle conclusioni rassegnate delle parti nei rispettivi atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione depositato in data 20.10.2020, parte ricorrente riassumeva il giudizio definito dalla Corte dei Conti di Catanzaro con sentenza n.159/2020 del 22.06. 2020, con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; reiterando le domande rassegnate nel giudizio riassunto.

La ricorrente, quale coniuge superstite del sig. _____ deceduto in data 14.04.2009, chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell'I.N.P.S. di recupero delle somme percepite sulla pensione categoria SOARTS n.48501136, la non dovutezza delle somme e la condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto trattenuto dal 23.06.2017, con vittoria di spese ed onorari.

Si costituiva l'I.N.P.S., contestando quanto rappresentato dalla ricorrente e chiedendo, il rigetto del ricorso e delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza del 09.12.2022, con contestuale stesura dei motivi della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

Preliminarmente l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso, nei termini di legge, sollevata dalla parte resistente è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto per quanto di ragione.

Trattandosi di indebito relativo alla quota-parte di trattamento di reversibilità integrato al minimo non spettante, nel periodo interessato, per superamento dei limiti reddituali di legge.

La pensione di reversibilità, seppure abbia delle chiare finalità assistenziali e non sia collegata al possesso di contributi da parte del beneficiario, è un autonomo diritto di natura previdenziale, che sorge in capo ai beneficiari con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato.

Tutti i lavoratori, infatti nel versare i contributi previdenziali, pagano un'apposita aliquota destinata a coprire il rischio di invalidità, vecchiaia e superstiti. Trattandosi di un rischio assicurato, legato allo stato di bisogno di determinati familiari, in seguito alla premorienza del lavoratore o del pensionato, si tratta di una prestazione di previdenza e non di assistenza.

Pertanto non si ritengono condivisibili le argomentazioni di parte resistente circa l'applicazione, al caso di specie, della normativa generale in materia di indebito oggettivo di cui all'art.2033 c.c..

La ricorrente, rimasta vedova nell'aprile del 2009 nel presentare domanda di pensione di reversibilità all'INPS, non aveva dichiarato di godere di altri redditi, e non è stata data prova di presentazione dei modelli RED, all'Istituto, pur avendone specifico obbligo, fino alla novembre 2014, quando venivano comunicati i redditi relativi all'anno 2013 (all. n 8 fasc ricorrente).

Diviene dirimente la produzione della comunicazione dei redditi riportati nel modello "cert.red" presentato in data 26.11.2014 dalla sig.ra _____ all'I.N.P.S.; comunicazione con la quale si portava a conoscenza l'Istituto sia della percezione della prestazione pensionistica estera, nonché del relativo ammontare.

Riguardo tale produzione l'Istituto convenuto si è limitato a mere contestazioni, nulla deducendo in ordine al mancato invio di tale modulo o della sua falsità.

Per quanto detto è conseguente che il modulo in questione sia stato effettivamente inviato all'I.N.P.S. nel mese di novembre 2014; da quel momento l'Istituto ha avuto conoscenza della variazione reddituale della ricorrente, ed era stato messo nelle condizioni di poter procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, sin dal momento della variazione reddituale precedentemente omessa.

In realtà, l'istituto che aveva corrisposto- dalla domanda fino al mese di maggio 2017 - l'integrazione al minimo sulla pensione di reversibilità sulla base dei soli redditi corrispondenti alle pensioni italiane senza tenere conto della pensione estera medio tempore liquidata; ha provveduto - soltanto nel mese di giugno 2017- alla rideterminazione del trattamento pensionistico, qualificando l'indebito di € 23.100,53 per cui è causa, con conseguente decurtazione, e sempre solo in tale mese ha inoltrato la richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate.

Pertanto, la contestazione effettuata nel mese di giugno 2017 sarebbe dunque per la massima parte ampiamente tardiva, in relazione a un indebito maturato nel periodo 01.05.2009 – 31.05.2017, per superamento del termine annuale, espressamente previsto dall' art. 13 Legge 412 /91 per il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Poiché appare incontrovertibile che l'istituto convenuto abbia avuto conoscenza, o comunque, conoscibilità della variazione reddituale della ricorrente dal novembre 2014, non può essere accolta, pertanto la tesi contenuta sull'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dall'art 2033 c.c.. In primo luogo poiché trattasi di prestazione previdenziale e non assistenziale, in secondo luogo, perché dal quel momento si sarebbe sollecitamente dovuta attivare al fine del recupero di quanto indebitamente erogate, come invece non è stato.

Per quanto detto l'I.N.P.S. ha ragione di vedersi restituite l'eccedenze erogate per il periodo relativo all'anno precedente alla notifica della comunicazione dell'indebito avvenuta in data 23.06.2017; atto che rappresenta il primo atto di recupero dell'I.N.P.S.

Le eccedenze relative al periodo precedente sono invece da considerarsi irripetibili, essendo incorso l'Istituto, in relazione a tale lasso di tempo, nelle decadenze previste dalla prefata norma di cui all'art 13 comma 2 L. 412/1991.

Per quanto detto il ricorso della ricorrente, deve essere accolto nei limiti anzidetti.

Data la vicendevo la soccombenza, ritiene il giudicante che sussistano sufficienti ragioni per la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le eccedenze corrisposte dall'I.N.P.S., alla ricorrente, dal mese di maggio 2009 fino al mese di maggio 2016;
- condanna, per le ragioni di cui in motivazione, la ricorrente alla restituzione, in favore dell'INPS, delle eccedenze indebitamente percepite per l'anno anteriore alla nota richiesta di indebito, del 23 giugno 2017.
- compensa le spese di lite tra le parti

Catanzaro 09/12/2022

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro